



# Disposizioni Anticipate di Trattamento (“DAT”)

## Che cosa sono le disposizioni anticipate di trattamento (“DAT”)?

Le **DAT**, comunemente definite "*testamento biologico*" o "*biotestamento*", introdotte dalla Legge n. 219 del 2017, sono le **indicazioni con cui una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere** (detta "*disponente*"), in previsione di una eventuale, futura incapacità di scegliere in modo autonomo (autodeterminarsi), può:

1. **esprimere** le proprie **volontà**, in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
  - accertamenti diagnostici
  - scelte terapeutiche
  - singoli trattamenti sanitari.
2. **indicare una persona di sua fiducia**, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

## Chi può esprimere le DAT?

Possono esprimere validamente le DAT **tutte le persone che siano maggiorenni e capaci di intendere e di volere** (persone che non siano minorenni o che non siano state interdette o inabilite ex art. 3 L.219/2017).

## Come possono essere redatte le DAT?

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

1. dal **notaio** (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio) in entrambe i casi il notaio conserva l'originale;
2. presso l'Ufficio di stato civile del **Comune di residenza**;
3. presso le **strutture sanitarie** (in seguito all'adozione di tutti gli atti attuativi previsti dalla L. 219/2017 all'art. 4 comma 7 per l'operatività di tale previsione);
4. presso gli **Uffici consolari italiani**, per i cittadini italiani all'estero (nell'esercizio delle funzioni notarili).
5. attraverso **videoregistrazione o dispositivi**, per le persone con disabilità di comunicare.

Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

## Quale è il ruolo del medico?

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dallo stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

- le DAT **appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale** del paziente;
- **sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione**, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Fermo restando le situazioni descritte, **qualora insorgano conflitti inerenti le cure da intraprendere** fra il medico e il fiduciario/rappresentante legale/amministratore di sostegno, **la decisione è rimessa al giudice tutelare.**

**Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente pagina informativa, si rinvia al sito del Ministero della Salute inerente le DAT <https://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp>.**

Smart Dental Clinic S.r.l. – Socio Unico

Soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo San Donato S.p.A.

Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 certificato da Italcert

Via Olgettina 60 – 20132 Milano (MI) | Tel. +39 02.26437930 | Fax 02.26439210 | [info.smartdentalclinic@grupposandonato.it](mailto:info.smartdentalclinic@grupposandonato.it)

Sede Legale: Via Olgettina 60 – 20132 Milano (MI) c/o Ospedale San Raffaele SRL | C.F. e P.IVA 13416790155 – R.E.A. 1648891 | Capitale Sociale € 119.000,00 i.v.

[www.smartdentalclinic.it](http://www.smartdentalclinic.it)